

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2000****che modifica la decisione 98/94/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta***[notificata con il numero C(2000) 1593]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/413/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici definiti per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) Con la decisione 98/94/CE ⁽²⁾ la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta che, ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione, hanno validità fino al 31 dicembre 2000.
- (4) Per tale gruppo di prodotti sono stati assegnati diversi marchi comunitari di qualità ecologica.
- (5) È opportuno prorogare di un anno il periodo di validità della definizione del gruppo dei prodotti e dei criteri ecologici senza apportare modifiche, al fine di consentire che sia portata a termine la revisione del gruppo di prodotti.

- (6) In conformità dell'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7, del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3, della decisione 98/94/CE della Commissione è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici restano in vigore dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.1998, pag. 77.